

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 90

ALLEGATO 1 (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) ..... 111

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario. Atto n. 144 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 93

##### SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 97

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) ..... 117

##### SEDE REFERENTE:

DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 110

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge**

**26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.**

**Atto n. 137.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 1*), recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta. Alla luce di tale documentazione, fa in particolare presente che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che recano novelle al codice di procedura civile al fine di assicurare la digitalizzazione dei processi, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinate al completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari nonché all'adeguamento delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari.

Rileva, in proposito, che la quota della dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferibile alla digitalizzazione del solo processo civile risulta di difficile individuazione, essendo le principali voci di spesa in materia, ascrivibili alla connettività, alle postazioni di lavoro e ai cablaggi LAN, contemporaneamente ascrivibili tanto al settore civile quanto a quello penale, come evidenziato anche dai dati forniti dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, rappresentativi delle macro-voci di spesa esemplificative degli interventi già realizzati e di quelli in corso di realizzazione nel 2024 connessi alla digitalizzazione della giustizia civile e penale.

Assicura, quindi, che gli uffici giudiziari potranno provvedere allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3, comma 8, lettera a), connesse all'utilizzo e all'archiviazione dei documenti prodotti a titolo di prova scritta nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo, con particolare riguardo alle fatture elettroniche trasmesse per mezzo del Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di titoli assimilabili all'originale rilasciato in formato informatico, archiviati ordinariamente nel fascicolo processuale digitale che i medesimi uffici giudiziari formano e detengono secondo la oramai consolidata disciplina del processo civile telematico.

Fa presente poi che, in merito alle modifiche apportate dall'articolo 4 alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, volte al raggiungimento degli obiettivi PNRR in materia di digitalizzazione del settore della giustizia civile, pur risultando difficoltoso fornire dati specifici sul grado di avanzamento degli interventi in materia di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio, trattandosi di operazioni che riguardano contemporaneamente sia il settore civile che quello penale, la gran parte delle attività di digitalizzazione del processo civile è quasi completata e, pertanto, gli interventi di informatizzazione degli uffici giudiziari previsti dallo schema di decreto in esame possono essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Chiarisce, inoltre, che le modifiche apportate dall'articolo 6, comma 5, del provvedimento in esame all'articolo 131, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, recepiscono sostanzialmente la disciplina già vigente a seguito della richiamata pronuncia e non determinano, pertanto, effetti per la finanza pubblica.

Precisa, altresì, che con riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR in materia di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie, oggetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, i dati forniti dall'Unità di missione PNRR del Ministero della giustizia segnalano, al primo semestre 2023, una riduzione dell'arretrato civile,

rispetto alla *baseline* del 2019, pari all'81,3 per cento presso i Tribunali e al 94,4 per cento presso le Corti d'Appello, nonché un *trend* favorevole al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione complessiva del 95 per cento dei procedimenti civili arretrati entro dicembre 2024, a cui fa riscontro la riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti civili del 19,2 per cento rispetto al 2019, a fronte dell'obiettivo finale di una riduzione del 40 per cento, da conseguire entro giugno 2026.

Segnala, infine, che con riferimento all'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in esame, i fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile potranno essere garantiti attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le priorità e i cronoprogrammi predisposti dalla competente struttura ministeriale.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 dello schema di decreto in esame, che recano novelle al codice di procedura civile al fine di assicurare la digitalizza-

zione dei processi, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinate al completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari nonché all'adeguamento delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari;

la quota della dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferibile alla digitalizzazione del solo processo civile risulta di difficile individuazione, essendo le principali voci di spesa in materia, ascrivibili alla connettività, alle postazioni di lavoro e ai cablaggi LAN, contemporaneamente ascrivibili tanto al settore civile quanto a quello penale, come evidenziato anche dai dati forniti dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, rappresentativi delle macro-voci di spesa esemplificative degli interventi già realizzati e di quelli in corso di realizzazione nel 2024 connessi alla digitalizzazione della giustizia civile e penale;

gli uffici giudiziari potranno provvedere allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 3, comma 8, lettera *a*), connesse all'utilizzo e all'archiviazione dei documenti prodotti a titolo di prova scritta nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo, con particolare riguardo alle fatture elettroniche trasmesse per mezzo del Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di titoli assimilabili all'originale rilasciato in formato informatico, archiviati ordinariamente nel fascicolo processuale digitale che i medesimi uffici giudiziari formano e detengono secondo la oramai consolidata disciplina del processo civile telematico;

in merito alle modifiche apportate dall'articolo 4 alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, volte al

raggiungimento degli obiettivi PNRR in materia di digitalizzazione del settore della giustizia civile, pur risultando difficoltoso fornire dati specifici sul grado di avanzamento degli interventi in materia di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio, trattandosi di operazioni che riguardano contemporaneamente sia il settore civile che quello penale, la gran parte delle attività di digitalizzazione del processo civile è quasi completata e, pertanto, gli interventi di informatizzazione degli uffici giudiziari previsti dallo schema di decreto in esame possono essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

le modifiche apportate dall'articolo 6, comma 5, del provvedimento in esame all'articolo 131, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, recepiscono sostanzialmente la disciplina già vigente a seguito della richiamata pronuncia e non determinano, pertanto, effetti per la finanza pubblica;

con riferimento al grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR in materia di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie, oggetto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, i dati forniti dall'Unità di missione PNRR del Ministero della giustizia segnalano, al primo semestre 2023, una riduzione dell'arretrato civile, rispetto alla *baseline* del 2019, pari all'81,3 per cento presso i Tribunali e al 94,4 per cento presso le Corti d'Appello, nonché un *trend* favorevole al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione complessiva del 95 per cento dei procedimenti civili arretrati entro dicembre 2024, a cui fa riscontro la riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti civili del 19,2 per cento rispetto al 2019, a fronte

dell'obiettivo finale di una riduzione del 40 per cento, da conseguire entro giugno 2026;

con riferimento all'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento in esame, i fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile potranno essere garantiti attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le priorità e i cronoprogrammi predisposti dalla competente struttura ministeriale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario.**

**Atto n. 144.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 aprile 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che in data odierna il Presidente della Camera ha trasmesso l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.

Segnala quindi che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella precedente seduta, osserva in primo luogo che le modifiche introdotte dalle disposizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, essendo prevalentemente

volte a chiarire gli ambiti applicativi delle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario, non determinano riflessi negativi sul gettito, risultando piuttosto suscettibili di dar luogo a effetti positivi sia per gli operatori sia per i soggetti interessati dai relativi procedimenti, che potrebbero comportare ricadute positive anche in termini di gettito.

Rileva, inoltre, che le disposizioni introdotte dal comma 5 dell'articolo 1, in materia di compensazione di crediti nei confronti delle amministrazioni statali con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti delle imposte sui redditi regolarmente dichiarati, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, neppure in termini di cassa, in quanto le fattispecie ivi disciplinate riguardano una platea ridotta di soggetti e, pertanto, non incidono sulle previsioni tendenziali del gettito formulate a legislazione vigente.

Precisa, quindi, che la quantificazione degli effetti in termini di gettito derivanti dalle riduzioni delle sanzioni tributarie non penali relative alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto e alla riscossione dei tributi, previste dall'articolo 2 del provvedimento, è stata effettuata considerando l'importo complessivo delle stesse tanto con riferimento ai tributi erariali interessati dal medesimo articolo 2, pari a 2.154 milioni di euro, al netto delle sanzioni applicate sugli altri tributi erariali di cui all'articolo 4, pari a 113 milioni di euro, quanto con riferimento ai tributi territoriali, pari a 113 milioni di euro, sottraendo all'importo così determinato l'ammontare delle sanzioni relative alle diverse rate versate a seguito dell'applicazione, negli ultimi anni, degli istituti definatori, pari a 770 milioni di euro, ottenendo in tal modo un importo pari a 1.497 milioni di euro.

Fa presente che a tale ultimo ammontare è stata successivamente applicata una percentuale di riduzione del 10 per cento, sulla base di un'apposita elaborazione effettuata applicando le nuove sanzioni alle diverse fattispecie e giungendo così a una riduzione media ponderata del gettito in-

feriore al 10 per cento, successivamente arrotondata per eccesso in via prudenziale.

Chiarisce, altresì, che la riduzione del 50 per cento della stima della complessiva perdita di gettito così ottenuta appare realistica e prudenziale, tenuto conto degli effetti dei più recenti istituti volti a rafforzare e incrementare l'adempimento spontaneo, nonché dell'esperienza pregressa conseguente alla rimodulazione delle sanzioni tributarie operata dal decreto legislativo n. 158 del 2015, rispetto alla quale non si sono riscontrati scostamenti tra il gettito effettivo derivante dalle sanzioni e le previsioni effettuate.

Osserva poi che nella quantificazione dell'onere derivante, in termini di minor gettito, dalle disposizioni di cui all'articolo 3, volte ad apportare alcune modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, il dato di partenza è costituito dall'ammontare complessivo annuo di tali sanzioni, pari a 1.610 milioni di euro, di cui circa un ottavo, pari a circa 201,2 milioni di euro, è riferibile alle sanzioni da ravvedimento, il 90 per cento delle quali è interessato dall'istituto del cumulo.

Rileva che su tale ultimo ammontare, pari a 181 milioni di euro, è stato calcolato un ulteriore effetto di riduzione del gettito pari al 20 per cento, al netto della riduzione generale del 10 per cento e del 15 per cento derivante dalla rimodulazione delle sanzioni di cui agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto in esame, e l'importo risultante è stato infine ridotto della metà in considerazione degli effetti incentivanti legati all'adempimento spontaneo.

Segnala infine che, analogamente alla metodologia posta a fondamento della stima della perdita di gettito derivante dall'articolo 2, il calcolo degli effetti di gettito derivanti dalla riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, riguardanti i tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché altri tributi indiretti, è stato effettuato applicando all'importo complessivo delle sanzioni relative a tali tributi, pari a 113 milioni di euro, una percentuale di riduzione del 15 per



cento, ottenuta attraverso un'apposita elaborazione che ha previsto l'applicazione delle nuove sanzioni alle diverse fattispecie richiamate dal medesimo articolo 4, arrotondando prudenzialmente al 15 per cento la riduzione media ponderata di circa il 14 per cento ottenuta attraverso tale elaborazione.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 144);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche introdotte dalle disposizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, essendo prevalentemente volte a chiarire gli ambiti applicativi delle disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario, non determinano riflessi negativi sul gettito, risultando piuttosto suscettibili di dar luogo a effetti positivi sia per gli operatori sia per i soggetti interessati dai relativi procedimenti, che potrebbero comportare ricadute positive anche in termini di gettito;

le disposizioni introdotte dal comma 5 dell'articolo 1, in materia di compensazione di crediti nei confronti delle amministrazioni statali con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti delle imposte sui redditi regolarmente dichiarati, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, neppure in termini di cassa, in quanto le fattispecie ivi disciplinate riguardano una platea ridotta di soggetti e, pertanto, non incidono sulle previsioni tendenziali del gettito formulate a legislazione vigente;

la quantificazione degli effetti in termini di gettito derivanti dalle riduzioni delle sanzioni tributarie non penali relative

alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto e alla riscossione dei tributi, previste dall'articolo 2 del provvedimento, è stata effettuata considerando l'importo complessivo delle stesse tanto con riferimento ai tributi erariali interessati dal medesimo articolo 2, pari a 2.154 milioni di euro, al netto delle sanzioni applicate sugli altri tributi erariali di cui all'articolo 4, pari a 113 milioni di euro, quanto con riferimento ai tributi territoriali, pari a 113 milioni di euro, sottraendo all'importo così determinato l'ammontare delle sanzioni relative alle diverse rate versate a seguito dell'applicazione, negli ultimi anni, degli istituti definitivi, pari a 770 milioni di euro, ottenendo in tal modo un importo pari a 1.497 milioni di euro;

a tale ultimo ammontare è stata successivamente applicata una percentuale di riduzione del 10 per cento, sulla base di un'apposita elaborazione effettuata applicando le nuove sanzioni alle diverse fattispecie e giungendo così a una riduzione media ponderata del gettito inferiore al 10 per cento, successivamente arrotondata per eccesso in via prudenziale;

la riduzione del 50 per cento della stima della complessiva perdita di gettito così ottenuta appare realistica e prudenziale, tenuto conto degli effetti dei più recenti istituti volti a rafforzare e incrementare l'adempimento spontaneo, nonché dell'esperienza pregressa conseguente alla rimodulazione delle sanzioni tributarie operata dal decreto legislativo n. 158 del 2015, rispetto alla quale non si sono riscontrati scostamenti tra il gettito effettivo derivante dalle sanzioni e le previsioni effettuate;

nella quantificazione dell'onere derivante, in termini di minor gettito, dalle disposizioni di cui all'articolo 3, volte ad apportare alcune modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, il dato di partenza è costituito dall'ammontare complessivo annuo di tali sanzioni, pari a 1.610 milioni di euro, di cui circa un ottavo, pari a circa 201,2 milioni di euro, è riferibile

alle sanzioni da ravvedimento, il 90 per cento delle quali è interessato dall'istituto del cumulo;

su tale ultimo ammontare, pari a 181 milioni di euro, è stato calcolato un ulteriore effetto di riduzione del gettito pari al 20 per cento, al netto della riduzione generale del 10 per cento e del 15 per cento derivante dalla rimodulazione delle sanzioni di cui agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto in esame, e l'importo risultante è stato infine ridotto della metà in considerazione degli effetti incentivanti legati all'adempimento spontaneo;

analogamente alla metodologia posta a fondamento della stima della perdita di gettito derivante dall'articolo 2, il calcolo degli effetti di gettito derivanti dalla riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, riguardanti i tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché altri tributi indiretti, è stato effettuato applicando all'importo complessivo delle sanzioni relative a tali tributi, pari a 113 milioni di euro, una percentuale di riduzione del 15 per cento, ottenuta attraverso un'apposita elaborazione che ha previsto l'applicazione delle nuove sanzioni alle diverse fattispecie richiamate dal medesimo articolo 4, arrotondando prudenzialmente al 15 per cento la riduzione media ponderata di circa il 14 per cento ottenuta attraverso tale elaborazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) reputa opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine ad eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1, al fine di escludere tassativamente che dalla loro attuazione possa discendere la necessità di prevedere corrispondenti forme di

copertura finanziaria. In particolare, richiede maggiori informazioni con riferimento all'ampiezza della platea dei soggetti interessati dalla disposizione.

Con riferimento, inoltre, alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5, che comportano essenzialmente un'attenuazione delle sanzioni irrogabili, chiede alla rappresentante del Governo se sia stata adeguatamente ponderata la circostanza per cui non si è prevista in tal caso, in modo a suo avviso immotivatamente innovativo, l'applicazione del principio del *favor rei* in relazione alle violazioni commesse prima del 30 aprile 2024, posto che sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale l'applicazione di tale principio trova riscontro non solo in ambito penale ma anche in quello tributario.

Teme pertanto che la mancata previsione di tale principio, che di certo non appare ispirata ai consueti criteri di prudenzialità, possa viceversa preconstituire la base per futuri ricorsi e contenziosi, con conseguenti potenziali oneri a carico della finanza pubblica, allo stato privi di copertura.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire i dovuti approfondimenti da parte della sottosegretaria Albano sulle questioni testé richiamate dalla deputata Guerra.

**La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.**

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento al comma 5 dell'articolo 1, nel ribadire che la l'attuazione delle previsioni ivi contenute non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, precisa che la platea dei soggetti interessati è estremamente ridotta ed è stata delimitata sulla base della specifica istruttoria svolta dall'Agazia delle entrate, fermo restando che già la relazione tecnica contiene al riguardo valutazioni assai dettagliate.

Per quanto riguarda, invece, il tema più generale della riduzione delle sanzioni di cui agli articoli 2 e 5, avverte che la rela-

zione tecnica reca puntuali elementi di informazione e che le stime di carattere finanziario sono state effettuate sulla base di approfondite verifiche svolte dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, che hanno considerato anche i profili relativi all'applicazione del principio del *favor rei* richiamato dalla deputata Guerra.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria Albano per la disponibilità mostrata, ritiene che l'applicazione del principio del *favor rei* nel quadro della prospettata riduzione delle sanzioni irrogabili anche in relazione alle violazioni commesse prima del 30 aprile 2024 potrà comportare, in considerazione delle ragioni sopra esposte, effetti negativi per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che anche tale ultimo aspetto richiamato dall'onorevole Guerra è stato adeguatamente considerato nell'ambito della valutazione degli effetti finanziari ascritti al provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

**C. 1752 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica preliminarmente che l'emendamento Lucaselli 1.9 e gli identici emendamenti Frassini 2.43 e Cannata 2.44 sono stati ritirati.

Ricorda che nella seduta dello scorso 3 aprile si è proceduto alla discussione sul complesso delle proposte emendative.

Fa presente, inoltre, che, come già comunicato nel corso della seduta di martedì 9 aprile 2024, il gruppo MoVimento 5 Stelle ha provveduto a segnalare, nella giornata di ieri, le seguenti proposte emendative da porre in votazione: Quartini 1.51, Barzotti 2.47, Alfonso Colucci 3.01, Caso 5.8, Pavanelli 8.41, Carmina 8.44, Scerra 9.9, Dell'Olio 12.7, Caso 14.29, Caso 14.30, 14.32, 14.34 e 17.10, Pavanelli 19.3, D'Orso 24.07, Aiello 29.14, Fenu 38.6, 38.53 e 38.59, nonché Quartini 43.2 e 43.3. Al riguardo, rammenta che, in conseguenza dell'avvenuta segnalazione delle suddette proposte, in sede di esame delle proposte emendative le ulteriori proposte presentate dal medesimo gruppo non saranno messe in votazione.

Chiede, quindi, ai relatori di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 6.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, onorevoli Ottaviani e Pella, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Sarracino 1.1, Ubaldo Pagano 1.4, nonché sugli identici emendamenti Ghirra 1.6, D'Attis 1.7 e Maccanti 1.8, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Grimaldi 1.10, Ruffino 1.11, Steger 1.12, D'Attis 1.13, Cattoi 1.14 e Roggiani 1.15.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Ubaldo Pagano 1.16 e Sarracino 1.24, mentre propone di accantonare l'emendamento Marattin 1.25. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Bonetti 1.37, Curti 1.38, Barbagallo 1.41 e D'Attis 1.43, mentre propone di accanto-



nare gli identici emendamenti Casu 1.44, Cesa 1.45 e Santillo 1.110.

Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Zanella 1.49, Ubaldo Pagano 1.50 e Quartini 1.51, sugli emendamenti Bonetti 1.52, Mari 1.54, Bonetti 1.55, nonché sugli identici emendamenti Zanella 1.56 e Sportiello 1.57 e sull'emendamento Bonetti 1.60, mentre propone di accantonare l'emendamento Barabotti 1.65.

Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Sarracino 1.67 e 1.71 e Bonelli 1.76, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Comaroli 1.73, Andrea Rossi 1.74 e Cannizzaro 1.75.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80, mentre propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 1.99.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Ubaldo Pagano 1.100 e 1.101, mentre propone di accantonare l'emendamento Ubaldo Pagano 1.103. Formula, infine, parere contrario sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.108.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Ubaldo Pagano 2.2, nonché sugli identici emendamenti Comaroli 2.3 e Cannizzaro 2.4 e sugli identici emendamenti Grimaldi 2.7, Steger 2.8, D'Attis 2.9, Comaroli 2.10, Ruffino 2.11 e Roggiani 2.12, a condizione che siano tutti riformulati in un medesimo testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Comaroli 2.10, che sarebbe assorbito dall'approvazione della nuova formulazione degli emendamenti precedentemente richiamati. Esprime, inoltre, parere contrario sugli identici emendamenti Grimaldi 2.20, Steger 2.21, D'Attis 2.22, Comaroli 2.23, Ruffino 2.24 e Roggiani 2.25, sugli identici emendamenti Simiani 2.31 e Cannizzaro 2.32, sugli identici emendamenti D'Attis 2.34, Steger 2.35, Barabotti 2.36, Roggiani 2.37 e Ghirra 2.38, nonché sull'emendamento Ubaldo Pagano 2.39 e sugli identici emendamenti Mari 2.45, Ubaldo Pagano 2.46 e Barzotti 2.47.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere

contrario sull'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Bonetti 5.3, sugli identici emendamenti Zingaretti 5.4 e Caso 5.5, nonché sugli emendamenti Faraone 5.6, Caso 5.8 e Piccolotti 5.10.

Con riferimento, infine, alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Roggiani 6.1, sugli identici emendamenti Barbagallo 6.2 e Penza 6.3, nonché sull'emendamento Marattin 6.7 e sull'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.01.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che le proposte emendative per le quali i relatori hanno proposto l'accantonamento devono intendersi accantonate.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento Sarracino 1.1, di cui è cofirmatario, volto a riaffermare un principio troppo spesso disatteso nell'ambito di provvedimenti legislativi che hanno fatto ripetutamente ricorso per finalità di copertura all'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, in assenza di fonti alternative di finanziamento, in tal modo vanificando alla radice e in modo surrettizio le finalità proprie cui lo stanziamento del Fondo medesimo è preordinato a legislazione vigente.

Rammenta, infatti, che priorità essenziale del Fondo per lo sviluppo e la coesione è quella di recuperare il divario esistente, in termini di sviluppo economico e dotazioni infrastrutturali, non solo tra le diverse aree del Paese ma anche tra territori ubicati all'interno di una medesima regione.

In tale quadro, ricorda altresì che la chiave di riparto percentuale delle risorse presenti sul citato Fondo è tassativamente stabilita dal nostro ordinamento giuridico, prevedendo la destinazione dell'80 per cento

delle risorse stesse alle aree meno sviluppate del nostro Paese, in larga misura coincidenti con quelle rientranti nel cosiddetto Obiettivo Convergenza, e il restante 20 per cento alle regioni più performanti dal punto di vista economico.

Per tale complesso di ragioni, la proposta emendativa ora in discussione si propone di salvaguardare la pianificazione della spesa effettuata su base pluriennale, in particolare ad opera delle amministrazioni regionali, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, assicurando al contempo il rispetto della predetta chiave di riparto percentuale. Essa prevede espressamente a tal fine che, qualora le risorse del Fondo medesimo siano utilizzate con finalità di copertura per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, ciò possa avvenire solo subordinatamente all'esito dell'integrale reintegro in favore del Fondo medesimo degli importi indicati alle lettere *h*) e *i*) del comma 8 del predetto articolo 1.

Osserva peraltro che il Governo, e in particolare il Ministro Fitto, non hanno mai chiarito se l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per finalità di copertura sia suscettibile di incidere anche sulla quota del Fondo stesso riservata alla realizzazione dei Programmi operativi nazionali, le cui risorse rientrano direttamente nella disponibilità dei singoli ministeri interessati.

Evidenzia infatti, in proposito, il serio rischio che il verificarsi di una simile circostanza possa impattare assai negativamente sulla concreta realizzazione di interventi che spesso vedono in qualità di soggetti attuatori amministrazioni regionali quando non addirittura comunali, pregiudicando in tal modo sia la capacità di spesa dei medesimi enti sia l'efficacia della pianificazione degli interventi stessi, la cui programmazione viene compiuta su base pluriennale dalle regioni, non di rado secondo una linea di continuità con impegni di spesa assunti a valere sulle risorse relative a precedenti cicli di programmazione del medesimo Fondo per lo sviluppo e la

coesione. Nel sottolineare, pertanto, il meccanismo di salvaguardia ai fini del corretto utilizzo delle risorse del Fondo medesimo recato dalle disposizioni contenute nella proposta emendativa in argomento, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarracino 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 1.1.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 1.4, che interessa i soggetti a vario titolo coinvolti nelle procedure di autorizzazione della spesa finalizzata, tra l'altro, alla realizzazione di interventi ricompresi nei Programmi operativi nazionali e regionali, volto ad individuare nell'atto di aggiudicazione della gara, anziché nella stipula del contratto, il momento in cui viene a perfezionarsi l'obbligazione giuridicamente vincolante, in ciò recependo le sollecitazioni provenienti da larga parte degli amministratori locali, a prescindere dallo schieramento politico di rispettiva appartenenza.

Rileva, in particolare, che l'emendamento ora in discussione consentirebbe, da un lato, di rimuovere talune rigidità procedurali che non derivano dal diritto unionale bensì rappresentano vincoli ulteriori che il nostro Paese si è di fatto imposto da sé sulla base di prassi autonomamente instaurate quasi per via convenzionale e, dall'altro, di assicurare l'integrale realizzazione dei singoli interventi entro i tempi prestabiliti, essendo fin troppo noti i ritardi che ancora oggi spesso accompagnano, anche a causa della più volte lamentata carenza di segretari comunali, la fase di stipulazione del contratto tra amministrazioni e soggetti attuatori.

Osserva che l'emendamento a sua firma 1.4 è volto, altresì, a concedere un più ampio termine temporale per il perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, tenuto conto della verifica dello stato di avanzamento dei lavori e previo confronto con i soggetti attuatori titolari dei progetti che rischiano il definanziamento, ciò sempre nell'ottica di implementare la capacità di spesa ai vari livelli di

governo, che costituisce evidentemente il presupposto indispensabile per qualsiasi ipotesi di crescita economica del nostro Paese, nonché di valorizzare il principio di sussidiarietà verticale intercorrente tra i diversi attori interessati.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.4.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Ghirra 1.6, di cui è cofirmatario, volto ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti concernenti le forniture e le infrastrutture individuato nella scheda progetto « Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi-Bus », evidenziando come tale finalità sia ampiamente condivisa dalle diverse forze parlamentari, come dimostra la presentazione di proposte emendative di identico contenuto anche da parte della maggioranza. Osserva, inoltre, che il differimento dei termini proposto dall'emendamento in esame è volto a recepire le richieste in tal senso formulate da molti amministratori locali a fronte dell'aumento dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici nonché dei notevoli ritardi nella consegna dei beni da parte dei fornitori. Tutto ciò premesso, invita pertanto i relatori e le rappresentanti del Governo a valutare perlomeno l'accantonamento dell'emendamento Ghirra 1.6, in vista di un supplemento di istruttoria.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghirra 1.6, D'Attis 1.7 e Mac-canti 1.8.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ubaldo Pagano 1.16, di cui è cofirmataria, volto a rendere finalmente cogente il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza alle regioni del Sud, in misura al 40 per cento delle risorse stesse, al contempo richiamando il Governo ai propri doveri di monitoraggio e verifica del rispetto del predetto vincolo di spesa, nonché ai prescritti obblighi di informazione al Parlamento, tramite la presentazione di specifiche apposite relazioni.

In tale ottica, la proposta emendativa in esame prevede che il Governo, qualora con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri pervenga alla individuazione di eventuali interventi relativi al PNC oggetto di defianziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, sia tenuto ad allegare la mappatura della spesa e degli investimenti del PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici fino al 2026, e che, ove tale quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, con i medesimi decreti siano altresì indicate le necessarie compensazioni di spesa e le relativi priorità territoriali, al fine di rispettare il predetto vincolo di spesa del 40 per cento.

Segnala, inoltre, che la medesima proposta emendativa è volta corrispondentemente ad incidere, con previsione normativa di analogo contenuto, al comma 11 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, concernente l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare al PNRR, oggetto di riduzioni e rifinanziamenti, allo scopo comunque di reindirizzare prontamente le risorse eventualmente distratte dalle originarie finalità di spesa al fine di tutelare il rispetto del citato vincolo di destinazione del 40 per cento delle risorse del medesimo PNRR ad interventi localizzati nel Mezzogiorno.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.16.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento Sarracino 1.24, rinvia alle argomentazioni espone nei propri precedenti interventi ed aggiunge che la proposta emendativa in esame è volta a prevedere che, qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di defianziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere *h*) e *i*), dell'articolo 1, ossia a circa 5 miliardi di euro, siano individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante, garantendo comunque la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.

Al riguardo, ritiene che il Ministro Fitto, nel rispondere alle questioni poste sull'argomento, abbia dato l'impressione che non sia assicurata la reintegrazione delle risorse destinate ai progetti che vengono definanziati, con conseguenti effetti pregiudizievole per le regioni che, invece, necessitano maggiormente di sostegno.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 1.24.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonetti 1.37: si intende che vi abbiano rinunciato.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Curti 1.38, evidenzia che esso è volto a sopprimere il definanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Piano Nazionale Complementare destinate alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Sottolinea che il mantenimento del richiamato finanziamento garantisce che le risorse siano utilizzate entro il 2026, termine che, peraltro, è stato introdotto con l'obiettivo di sopperire all'incapacità dello Stato di provvedere alla ricostruzione nelle aree sismiche entro tempi più brevi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Curti 1.38 e Barbagallo 1.41.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE) ritira l'emendamento D'Attis 1.43, di cui è cofirmatario.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zanella 1.49, evidenzia che esso è volto a sopprimere i definanziamenti degli interventi del Piano Nazionale Complementare denominati « Salute, ambiente biodiversità e clima », « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », « Ecosistema innovativo della salute » e « Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori ».

Al riguardo, nel ricordare di essersi recato in visita presso l'istituto penitenziario di Torino, afferma di essersi personalmente reso conto della situazione in cui versano le strutture carcerarie all'interno di edifici fatiscenti e in condizioni igienico-sanitarie notevolmente precarie. Reputa pertanto urgente sia l'adozione di misure di decongestionamento delle carceri, che sovente sono chiamate a ospitare una popolazione superiore alla capienza massima prevista, sia la programmazione di opere di ristrutturazione delle strutture attualmente esistenti, nell'attesa di poterne realizzare di nuove.

In considerazione della rilevanza dell'emendamento Zanella 1.49, ne chiede pertanto l'accantonamento per un esame più approfondito.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottolinea che i definanziamenti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *a*), numeri 16), 17), 18) e 20), che la proposta emendativa è volta a sopprimere, fanno sostanzialmente gravare sulle regioni l'onere di realizzare strutture sanitarie e carcerarie che potrebbero anche non vedere la luce. Sottolinea che, in seguito a tale previsione, i contratti istituzionali di sviluppo non potranno essere rispettati.

Aggiunge, inoltre, che il ridotto stanziamento di 3 miliardi a favore del settore sanitario, unitamente alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame nel medesimo settore, impediscono di raggiungere la percentuale di spesa sanitaria degli altri Paesi europei.

Nell'associarsi alla richiesta del deputato Grimaldi, chiede di orientare le riduzioni di spesa verso settori diversi da quello sanitario.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ricorda che uno dei temi su cui, anche nel corso delle audizioni, i soggetti auditi e in particolare i rappresentanti delle regioni si sono soffermati maggiormente è stato il definanziamento, per un ammontare pari a circa 1,2 miliardi di euro, dell'intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », a valere sulle risorse stanziare per il Piano Nazionale Complementare.

Rimarca, in proposito, che il Ministro Fitto ha raccontato una verità parziale, affermando che le risorse definanziate nel PNC ritornano alla destinazione originaria prevista dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, perché in realtà il finanziamento previsto dal citato articolo 20 è rimasto inalterato.

Riguardo al finanziamento del ricordato intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » attraverso le somme di cui al citato articolo 20, ricorda che è in corso un'interlocuzione con le regioni, che contestano l'affermazione del Ministro Fitto secondo la quale tali risorse non sarebbero state spese per un ammontare pari a circa 2 miliardi di euro. In proposito, ricorda che le risorse erogate in base all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 sono ripartite tra le regioni e, pertanto, risulta ancor più complesso utilizzarle ad altri scopi.

In conclusione, pur apprezzando la disponibilità del Ministro Fitto a riferire sulla questione e a garantire un confronto tra i diversi livelli di Governo coinvolti, sottolinea come una delle più gravi decisioni assunte dal Governo in materia sia stata proprio il definanziamento delle risorse attribuite alle regioni in materia sanitaria.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), condividendo le osservazioni dei colleghi che sono intervenuti in precedenza, aggiunge che le proposte emendative in discussione sono di fatto sostenute da tutte le regioni, anche da quelle guidate da una maggioranza di centro destra, che lo ritengono di fondamentale importanza, al punto da essersi dichiarate pronte ad adire la Corte costituzionale, qualora il testo del decreto non fosse modificato.

Ribadisce, in proposito, come il contrasto con le regioni non sia di natura politica, in quanto le affermazioni del Ministro Fitto sulla questione non sono state ritenute credibili dalla maggioranza delle regioni, nelle quali attualmente governano giunte regionali di centro-destra.

Daniela TORTO (M5S) chiede al presidente di rinnovare al Ministro Fitto la richiesta di una audizione sul tema della

riduzione dei finanziamenti nel settore sanitario.

Ricorda che gli interventi del PNRR in materia erano concepiti con la finalità di sopperire alle carenze del sistema sanitario che, nel periodo pandemico, si era dimostrato inefficiente e impreparato.

Fa presente, inoltre, che le proposte emendative in esame, volte a ripristinare i richiamati finanziamenti, sono state presentate dai gruppi di opposizione, ma sono sostenute anche da governi regionali formati dalle forze politiche dell'attuale maggioranza.

Chiede, pertanto, di accantonare l'emendamento Quartini 1.51, in attesa di proseguire le interlocuzioni tra i diversi livelli di Governo coinvolti nella questione, come preannunciato dal Ministro Fitto.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, invitando i deputati intervenuti ad un supplemento di riflessione, ricorda che il Governo ha operato una rimodulazione degli interventi del PNRR, la cui realizzazione è caratterizzata da un insieme di condizioni particolarmente stringenti.

Sottolinea che il Ministro Fitto ha ben spiegato, nel corso dell'audizione tenuta sul provvedimento in esame, che la scelta del Governo è stata orientata all'obiettivo di ricondurre i progetti, che in origine avrebbero dovuto essere finanziati mediante le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e che erano stati inseriti all'interno del PNC, al medesimo articolo 20. Rispetto a questa nuova fonte di finanziamento, ricorda che l'articolo 20 non prevede limiti temporali e che residuano circa 2 miliardi di euro di risorse non ancora programmate.

Evidenzia che lo stesso Ministro Fitto, di fronte alle proteste espresse dalle regioni, ha assicurato un confronto tra le parti interessate, attraverso cui arrivare alla rimodulazione delle spese.

In conclusione, a differenza di quanto affermato dai deputati di opposizione intervenuti, rivendica la lungimiranza del Ministro Fitto, che, di fronte alla constatata impossibilità di completare molti progetti dell'intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » entro il previsto termine del



2026, ha avuto la prudenza di ricondurli al finanziamento di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria Siracusano per aver ritenuto di interloquire rispetto alle questioni sollevate dai deputati dei gruppi di opposizione, rileva tuttavia alcune inesattezze contenute, a suo avviso, nel suo intervento.

Precisa, in primo luogo, che gli interventi di cui si tratta non rientrano nel PNRR ma nel PNC, che è finanziato mediante risorse nazionali e al quale sono state estese le regole procedurali e il termine di realizzazione degli interventi entro il 2026 previsti per il PNRR, senza che tuttavia vi fosse, al riguardo, alcun obbligo derivante dalle norme europee.

Per quanto riguarda le interlocuzioni tra il Governo e le regioni riguardanti le risorse di circa 2 miliardi di euro afferenti all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, non ancora programmate, fa presente che le regioni hanno smentito tale affermazione e hanno dichiarato che sono contrarie all'intesa con il Governo sul tema, qualora il finanziamento dell'intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » non dovesse essere ripristinato. In proposito, afferma di essere a conoscenza del fatto che la scheda riepilogativa delle risorse stanziata dal richiamato articolo 20 e non utilizzata è stata spedita alle regioni venerdì scorso e che, a tutt'oggi, le regioni non hanno ancora presentato le motivazioni delle mancate spese. Afferma, altresì, che il presidente della Conferenza delle regioni ha trasmesso al Governo la richiesta di ulteriori informazioni riguardanti l'attuale impiego delle suddette risorse.

Evidenzia che le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 sono previste in termini di competenza, mentre per i progetti già finanziati nel PNC è necessaria un'autorizzazione di spesa in termini di cassa.

Ricorda, infine, che sull'irrazionalità della scelta del Governo si sono espressi anche esponenti politici appartenenti alla maggioranza, come il presidente della regione Calabria, Occhiuto, che ha definito lunare la

decisione di indirizzare risorse destinate all'edilizia sanitaria per realizzare progetti rientranti nel PNRR.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, replicando al deputato Ubaldo Pagano, ricorda che il Ministro Fitto ha assicurato che, qualora il *plafond* di cui al citato articolo 20 fosse esaurito, per la realizzazione dell'intervento « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » si sarebbe potuti tornare all'utilizzo delle risorse del PNC.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), replicando alla sottosegretaria Siracusano, fa notare che le identiche proposte emendative in esame sono volte a garantire che i maggiori costi emergenti per gli interventi definanziati in materia sanitaria siano finanziati con un futuro provvedimento legislativo. Pertanto, poiché le proposte emendative di fatto confermano quanto affermato dal Ministro Fitto, il Governo dovrebbe esprimere parere favorevole sulle medesime.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zanella 1.49, Ubaldo Pagano 1.50 e Quartini 1.51.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonetti 1.52: si intende vi abbiano rinunciato.

Marco GRIMALDI (AVS), illustra le finalità dell'emendamento 1.54, di cui è cofirmatario, volto a chiedere la soppressione, al comma 8, lettera *a*), dell'articolo 1 del provvedimento in esame, del numero 17), il quale prevede, a sua volta, la riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore dell'intervento del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR denominato « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », per un importo pari a 250 milioni di euro nel 2024, 140 milioni di euro nel 2025 e 120 milioni di euro nel 2026, con finalità di copertura finanziaria di parte degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge in esame.

Rileva, a tal proposito, come la suddetta riduzione di risorse, pari complessiva-

mente a 510 milioni di euro nell'arco del triennio 2024-2026, non sia stata supportata, a suo avviso, da alcuna analisi approfondita in merito alle modalità e alle tempistiche con cui si dovrà provvedere, in futuro, al rifinanziamento di tale intervento, al fine di ricostituirne la dotazione nella misura antecedente al taglio previsto dal citato comma 8, lettera *a*), numero 17) dell'articolo 1. Nel sottolineare come tale riduzione di risorse non sia accompagnata da alcuna garanzia circa la prosecuzione e il completamento dei progetti di messa in sicurezza e dei progetti antisismici previsti nell'ambito dell'intervento in oggetto, auspica che le regioni non si trovino costrette ad adire la Corte costituzionale al fine di dirimere la controversia apertasi su questo tema con il Governo. A questo fine, dichiara l'orientamento favorevole delle forze di opposizione all'avvio di una commissione incaricata in via permanente del monitoraggio della spesa delle risorse afferenti al PNRR, in costante dialogo e confronto con le regioni e gli enti locali e chiede se, da parte della maggioranza, vi sia la volontà di procedere in tal senso. Ribadisce, in conclusione, la richiesta di voto favorevole, da parte della Commissione, alla proposta emendativa illustrata.

La Commissione respinge l'emendamento Mari 1.54.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonetti 1.55: si intende vi abbiano rinunciato.

Con riferimento agli emendamenti identici Zanella 1.56 e Sportiello 1.57, su cui chiede di intervenire il deputato Quartini, cofirmatario della proposta emendativa Sportiello 1.57, fa presente che questi, non essendo componente della Commissione, non potrebbe prendere la parola in sede di votazione degli emendamenti. Tuttavia, consente, in via eccezionale, che il deputato Quartini possa illustrare il contenuto dell'emendamento in oggetto.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'illustrare le finalità degli emendamenti identici 1.56

e 1.57, evidenzia come questi siano volti a sopprimere, al comma 8, lettera *a*), dell'articolo 1 del provvedimento in esame, il numero 18), il quale prevede, a sua volta, la riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore dell'intervento del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR denominato « Ecosistema innovativo della salute », per un importo pari a 55 milioni di euro nel 2024, 58,28 milioni di euro nel 2025 e 19,28 milioni di euro nel 2026. In proposito, rileva come il Paese sconti un grave ritardo nell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ulteriormente acuito, da ultimo, in conseguenza della proroga, dal 1° aprile 2024 al 1° gennaio 2025, dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario per specialistica ambulatoriale e protesica. Ricorda come negli ultimi anni siano stati stanziati 3,4 miliardi di euro per procedere all'aggiornamento del livello tariffario dei LEA, di cui 1,3 miliardi di euro stanziati per il biennio 2024-2025, e come tuttavia questi finanziamenti siano stati utilizzati dalle regioni non al fine di garantire l'esigibilità dei LEA, bensì per ripianare i rispettivi bilanci. Rammenta, in merito, come la stessa Ragioneria generale dello Stato abbia sottolineato la necessità che i finanziamenti preordinati per l'erogazione dei LEA siano preservati da altri utilizzi. Rileva come, tuttavia, questa raccomandazione sia stata disattesa, perpetuando una situazione che vede i LEA garantiti solo in pochissime regioni.

Evidenzia, inoltre, come negli ultimi anni il Governo, a prescindere dal suo colore politico, non abbia agito in sinergia con il livello di governo regionale al fine di provvedere all'attuazione e all'aggiornamento dei LEA. Osserva come proprio durante la pandemia da COVID-19 il cortocircuito nella capacità di coordinamento in capo al livello di governo nazionale si sia manifestata in tutta la sua gravità.

Concludendo, ribadisce come la proposta emendativa illustrata miri a preservare, attraverso la soppressione del previsto definanziamento del richiamato intervento « Ecosistema innovativo della salute », il progetto di costruzione e rafforzamento di *hub* tecnologicamente evoluti, idonei a fa-

vorire le competenze e a creare le condizioni per un lavoro altamente qualificato, che contribuisca al consolidamento di reti cliniche transnazionali basate su sistemi digitali in grado di procedere a un rapido scambio di informazioni, essenziale per poter intraprendere azioni tempestive ed efficaci contro eventuali future emergenze pandemiche.

La Commissione respinge gli emendamenti identici Zanella 1.56 e Sportiello 1.57.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonetti 1.60: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 1.67.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento Sarracino 1.71, di cui è cofirmataria, precisando come la proposta emendativa si prefigga, attraverso la soppressione del comma 10 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, di ripristinare la vigenza delle disposizioni legislative, oggetto di abrogazione da parte del medesimo comma 10, che prevedevano l'utilizzo di quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, per un ammontare pari a circa 700 milioni di euro.

La Commissione respinge l'emendamento Sarracino 1.71.

**La seduta termina alle 16.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 19.25.**

**DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).**

**C. 1752 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica preliminarmente che l'onorevole Giorgianni sottoscrive l'emendamento Zucconi 12.68.

Avverte, altresì, che la Ministra per il lavoro e le politiche sociali, Calderone, ha fatto pervenire per le vie brevi la propria disponibilità a partecipare, orientativamente attorno alle ore 11.30, alla seduta della Commissione in sede referente già programmata per la giornata di domani mattina.

Ricorda, quindi, che nella seduta anti-meridiana si è proceduto alle votazioni delle proposte emendative sino all'emendamento Sarracino 1.71 e che i lavori riprenderanno pertanto dall'esame dell'emendamento Bonelli 1.76.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Bonelli 1.76.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 1.76.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.80.

Piero DE LUCA (PD-IDP) si associa alla richiesta dell'onorevole Cannizzaro, invitando pertanto i relatori e il Governo a valutare altresì l'accantonamento dell'emendamento Braga 1.79, di contenuto identico all'emendamento Cannizzaro 1.80.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, accede alla richiesta di accantonamento degli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di accantonamento degli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80 devono pertanto intendersi accantonati.

Posto che il deputato De Luca ha chiesto di intervenire sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.100, fa presente che questi, non essendo componente della Commissione, non potrebbe prendere la parola in sede di votazione degli emendamenti. Tuttavia, consente, in via eccezionale, che il deputato possa intervenire in questa sede.

Piero DE LUCA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.100, volto a prevedere che gli investimenti relativi al programma « Verso un ospedale sicuro e sostenibile », per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 13 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che pongono il relativo finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67, destinate all'edilizia sanitaria pubblica del 1988, anziché del Fondo complementare al PNRR.

In tale contesto, esprime forte preoccupazione per il taglio di 1,2 miliardi di euro delle risorse destinate alla realizzazione del suddetto programma, che si aggiunge peraltro alle riduzioni di spesa nel settore della sanità già contenute nell'ultima legge di bilancio, nonché alla riduzione, nel numero di 500 unità, delle case e ospedali di comunità, come risultante dalla revisione da ultimo apportata dal Governo al PNRR stesso, mettendo con ciò a repentaglio attività ed investimenti già avviati e recando grave pregiudizio soprattutto alle opere localizzate nel Mezzogiorno.

Nel sottolineare come la sanità dovrebbe piuttosto costituire una priorità per il nostro Paese, tanto più alla luce della recente pandemia causata dal COVID-19,

invita il Governo a precisare maggiormente le ragioni sottostanti la decisione di comprimere in maniera così significativa le risorse destinate a tale settore strategico, che si pone in evidente contrasto rispetto alle reali necessità dei nostri concittadini.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia come l'emendamento a sua prima firma 1.100 può anche interpretarsi in un'ottica dialettica rispetto ad alcune recenti dichiarazioni pubbliche del Ministro Fitto, peraltro facili da smentire. Ricorda, infatti, che il Ministro ha affermato che il trasferimento delle fonti di finanziamento del programma « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » dal Piano complementare al PNRR alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 era giustificato dal fatto che al 31 dicembre 2023 erano ben pochi i progetti per i quali risultassero già perfezionate obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Nell'evidenziare come del resto anche le procedure per l'utilizzo delle risorse previste, da un lato, dall'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 e, dall'altro, dal PNRR e dal PNC, risultino assai differenti, invita i relatori e il Governo a voler disporre l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.100, per ovvie ragioni di coerenza rispetto all'avvenuto accantonamento degli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80, che intervengono, ed in maniera assai più incisiva, sulla medesima materia.

Ida CARMINA (M5S) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ubaldo Pagano 1.100, rilevando come anche nel Documento di economia e finanza 2024 presentato formalmente al Parlamento siano previste ulteriori riduzioni di risorse per il comparto della sanità, che peraltro sarà probabilmente destinato a patire altri inconvenienti e disfunzionalità qualora dovesse essere definitivamente approvato il disegno di legge di iniziativa governativa in materia di autonomia differenziata in corso di esame presso la Camera dei deputati.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) insiste per l'accantonamento dell'emendamento

Ubaldo Pagano 1.100, tenuto conto, da un lato, dell'impegno dichiarato dal Ministro Fitto in merito al monitoraggio degli interventi in essere nell'ambito del citato programma « Verso un ospedale sicuro e sostenibile » e, dall'altro, dell'accantonamento in precedenza disposto degli identici emendamenti Braga 1.79 e Cannizzaro 1.80, verenti sulla medesima materia.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ubaldo Pagano 1.100.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di accantonamento formulata dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ubaldo Pagano 1.100 deve pertanto intendersi accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.101.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.108, che mira a ripristinare nell'ambito del PNRR il *target* originario dell'investimento relativo alle case di comunità, che invece, come ricordato in precedenza dal collega De Luca, con la revisione del Piano medesimo è stato ridotto nel numero di 500 unità.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.108.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione, in un medesimo testo, degli emendamenti Ubaldo Pagano 2.2, degli identici emendamenti Comaroli 2.3 e Cannizzaro 2.4 nonché degli identici emendamenti Grimaldi 2.7, Steger 2.8, D'Attis 2.9, Comaroli 2.10, Ruffino 2.11 e Roggiani 2.12. Avverte peraltro che, qualora dovesse essere approvata tale riformulazione, l'emendamento Comaroli 2.10 si intenderebbe assorbito

dall'emendamento Comaroli 2.3, stante l'identità dei rispettivi firmatari.

La Commissione approva gli emendamenti Ubaldo Pagano 2.2, gli identici emendamenti Comaroli 2.3 e Cannizzaro 2.4 nonché gli identici emendamenti Grimaldi 2.7, Steger 2.8, D'Attis 2.9, Ruffino 2.11 e Roggiani 2.12, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 2*), intendendosi conseguentemente assorbito l'emendamento Comaroli 2.10.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.25, volto a prevedere che il sistema informatico ReGiS costituisca l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti a inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi ricompresi nel PNRR. Rileva infatti che l'implementazione del predetto sistema informatico rappresenta, come già evidenziato nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, un fattore essenziale nell'ottica di assicurare l'effettivo conseguimento degli obiettivi prestabiliti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Grimaldi 2.20, Steger 2.21, D'Attis 2.22, Comaroli 2.23, Ruffino 2.24 e Roggiani 2.25.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE) ritira l'emendamento 2.32 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 2.31.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE) ritira l'emendamento D'Attis 2.34, di cui è cofirmatario.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritira l'emendamento Barabotti 2.36, di cui è cofirmataria.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 2.37 che affronta il tema degli investimenti nel settore del trasporto rapido di massa, al fine di tenere nella necessaria considerazione gli inter-



venti già avviati e rispetto ai quali non siano ravvisabili ritardi nella realizzazione dovuti a cause imputabili alle amministrazioni pubbliche interessate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Steger 2.35, Roggiani 2.37 e Ghirra 2.38 nonché l'emendamento Ubaldo Pagano 2.39.

Daniela TORTO (M5S) illustra l'emendamento Barzotti 2.47, di cui è cofirmataria, volto a prevedere che alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale sia garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico ReGiS, al fine di assicurare l'effettiva trasparenza e fruibilità dei dati medesimi, obiettivo rispetto al quale la posizione del Governo non sembrerebbe invece particolarmente orientata in tal senso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mari 2.45, Ubaldo Pagano 2.46 e Barzotti 2.47.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01, di cui è cofirmatario, diretto a prevedere il rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti sull'attuazione del PNRR. Esprime, quindi, il proprio stupore per il parere contrario su di esso formulato dai relatori e dal Governo, giacché tale articolo aggiuntivo riproduce fedelmente i contenuti di una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura da autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza parlamentare, quali gli allora senatori Candiani, Romeo e Fazzolari. Tutto ciò considerato, chiede quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Bonetti 5.3.

La Commissione respinge l'emendamento Bonetti 5.3.

Piero DE LUCA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zingaretti 5.4, volto a meglio precisare le funzioni e i limiti nel rispetto dei quali sarà chiamato ad operare il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5 per il conseguimento dello specifico obiettivo del PNRR connesso alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. In tale quadro, segnala che la previsione di questa ulteriore figura commissariale dimostra per l'ennesima volta la volontà del Governo di procedere lungo un disegno di progressivo accentramento dei poteri e delle competenze, come già avvenuto nel caso della soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale o dell'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno. Ravvisa, altresì, che una simile figura mal si concilia con l'esigenza che i predetti interventi siano realizzati sulla base di una leale cooperazione con le singole università e con gli enti regionali per il diritto allo studio, titolari di specifiche competenze in materia, rischiando al contempo di vanificare proprio il raggiungimento del citato obiettivo prefissato nel PNRR, anche tenuto conto delle modifiche apportate dal Governo in tale ambito all'atto della revisione del Piano medesimo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zingaretti 5.4 e Caso 5.5.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 5.6; si intende vi abbia rinunciato.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo sull'emendamento Caso 5.8, ricorda che i rappresentanti dell'unione degli universitari hanno rilevato che le disposizioni riguardanti la realizzazione degli alloggi universitari sono state approvate senza il coinvolgimento delle parti sociali, nonostante il regolamento (UE) n. 241/2021 obblighi i Governi nazionali a tale confronto. Chiede pertanto le ragioni della pretermissione delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e delle associazioni giovanili e studentesche, tenuto conto che la consultazione di tali soggetti è garanzia di inclu-

sione e di equilibrio nei procedimenti di adozione delle decisioni politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 5.8.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 5.10.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 5.10.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 6.1 soppressivo dell'articolo 6 a sua prima firma, ricorda che l'associazione Libera, impegnata da molti anni nella gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, al pari dei comuni, ha affermato di non condividere la scelta del Governo di riprogrammare l'erogazione delle risorse a vantaggio del settore su sei anni al contrario dei tre inizialmente previsti.

Riguardo all'istituzione del commissario straordinario per gli interventi non più finanziati dal PNRR relativi alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ritiene che sia un'innovazione costosa e inefficace e che sarebbe stato preferibile attribuire maggiori poteri e risorse ai comuni, che hanno dimostrato di saper attuare i progetti del PNRR.

Aggiunge che Libera, come le altre associazioni impegnate nel settore, hanno chiesto maggiore trasparenza nella gestione delle risorse del PNRR, mentre la struttura commissariale, essendo meno vincolata nell'azione amministrativa, risulterebbe più opaca.

La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 6.1.

Ida CARMINA (M5S), illustrando l'emendamento Penza 6.3, nel condividere le osservazioni espresse dai colleghi negli interventi precedenti, aggiunge che è opportuno prevedere che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolga un'attività di impulso nella predisposizione dei progetti di recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata,

che non sono più finanziati dalle risorse del PNRR. Esprime l'auspicio che l'Agenzia coinvolga i comuni quali enti territoriali più idonei a garantire un'efficace gestione di tali beni.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda che i soggetti auditi hanno fatto presente che l'istituzione dei commissari non risolve i problemi inerenti alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata che sono situati in molte zone del Paese.

Sottolinea l'orientamento del Governo nel senso di un maggiore accentramento dell'azione amministrativa che, se può forse essere adeguato per altre tipologie di interventi, non lo è per la realizzazione di progetti che hanno una distribuzione territoriale ampia. Reputa che semmai sarebbe stato preferibile istituire anche dei sub-commissari.

Ritiene che una possibile soluzione è il rafforzamento dei poteri dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata proposto dall'emendamento in esame.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Barbagallo 6.2 e Penza 6.3.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Marattin 6.7: s'intende vi abbia rinunciato.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.01 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), evidenzia che la proposta emendativa risponde al grido d'allarme rivolto dalla Direzione al Parlamento sulla necessità di maggiori risorse per affrontare non soltanto l'attività ordinaria di contrasto alla criminalità ma anche il rischio connesso al tentativo di appropriarsi delle risorse stanziati dal PNRR e dal PNC aggiudicandosi illecitamente gli appalti pubblici.

Invita ad approvare la proposta emendativa che potrebbe rappresentare un risultato di rilievo conseguito da parte di tutti i gruppi politici.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Serracchiani 6.01.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative riferite ai primi 6 articoli del decreto-legge, secondo le intese intercorse,

rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 aprile 2024.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.30 e dalle 20.10 alle 20.20.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio Legislativo – Economia

**APPUNTO**

**OGGETTO: AG 137** (Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).

<b>Servizio Bilancio dello Stato</b>	<b>Governo</b>
<p><b>In relazione all'articolo 3</b>, sulle modifiche legate alla digitalizzazione del processo (comma 1, lettere b), c), i), ed o), comma 2, lettere a)-g) e l)-oo), comma 3, lettera b), comma 4, lettera a), comma 5, comma 7, e comma 8), pur considerando la loro natura procedurale, andrebbero forniti elementi di conferma in merito al completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari e all'adeguatezza delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari, con specifico riferimento alla prevista obbligatorietà del deposito telematico degli atti, al fine di comprovare la piena sostenibilità a valere sulle risorse già previste dalla legislazione vigente, tenuto conto della particolare incisività di tale soluzione procedurale nel riordino dei servizi di cancelleria degli uffici giudiziari.</p> <p>Inoltre, posto che la RT indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente, e considerato che tale stanziamento afferisce sia alle esigenze relative alla digitalizzazione del settore civile, di quello penale e dell'Amministrazione centrale, andrebbero</p>	<p>Per quanto concerne le modifiche al codice di rito legate alla digitalizzazione del processo di cui all'<b>articolo 3</b>, si assicura la piena sostenibilità delle risorse già previste dalla legislazione vigente sul capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari nonché per l'adeguamento delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari, con specifico riferimento alla prevista obbligatorietà del deposito telematico degli atti.</p> <p>Si precisa altresì che risulta difficile individuare separatamente la quota destinata alla digitalizzazione del settore civile o del settore penale, in quanto le principali voci di spesa (connettività, postazioni di lavoro, cablaggi LAN) risultano contemporaneamente ascrivibili ad entrambi i settori civile e penale.</p> <p>Al riguardo si evidenziano i dati i forniti dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione, rappresentativi delle macro-voci di spesa esemplificative degli interventi connessi alla</p>



digitalizzazione civile e penale del settore giustizia realizzati e in corso di realizzazione nel corso del 2024:

Voci di spesa	Importi	Altre voci di spesa	Importi
Connettività	22.168.134 €	MVC	14.393.379 €
<b>Area civile</b>	<b>13.741.373 €</b>	Altre spese conto capitale	81.620.110 €
		Altre spese conto corrente	63.802.179 €
Postazioni di lavoro	49.227.762 €		
Cablaggi LAN	18.453.742 €		
Area penale	50.016.801 €		
<b>Totale parziale</b>	<b>153.607.812 €</b>	<b>Totale parziale</b>	<b>156.815.668 €</b>
<b>Totale complessivo stanziamenti</b>			<b>313.423.480 €</b>

forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla digitalizzazione del solo processo civile<sup>1</sup>. A tale proposito si osserva che il predetto capitolo, riferito a spese classificate in conto capitale per il bilancio dello Stato in relazione ai fabbisogni di informatizzazione, consta di ben 16 piani gestionali<sup>2</sup> e presenta una dotazione complessiva di 269,6 milioni per il 2024, di 236 milioni per il 2025 e di 146 milioni per il 2026.

Sul comma 8, lettera a), premesso che la disposizione è finalizzata a definire il concetto di “prova scritta” da presentare nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo, che potrà essere costituita anche da fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate, andrebbero fornite conferme in merito alla utilizzabilità e archiviabilità di tali documenti da parte degli uffici giudiziari, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In considerazione del fatto che, come disposto dall’articolo 3, comma 8 lettera a), le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate costituiscono prova scritta idonea per l’emissione di un decreto ingiuntivo, si conferma la piena utilizzabilità delle stesse nell’ambito del processo civile per l’emissione di decreto ingiuntivo “*inaudita altera parte*”, trattandosi di titoli assimilabili all’originale rilasciato in formato informatico, senza necessità, quindi, di iniziare alcun rito di cognizione per dimostrare la fondatezza del diritto di credito vantato, circostanza che comporta un notevole beneficio d’impulso per una definizione tempestiva della controversia. Le stesse, peraltro, sono archiviate ordinariamente nel fascicolo processuale digitale che gli uffici giudiziari formano e detengono secondo le oramai consolidate norme del processo civile telematico, il cui contenuto è regolato dal co. 4 dell’art. 9 D.M. n. 44/2011, così come integrato e modificato dal decreto 29 dicembre 2023, n. 217 e la cui disciplina è, altresì, contenuta anche nell’art. 11 del Provvedimento DGSIA 16.4.2014 (recante Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

	<p>successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24). L'art. 11 Provv. DGSIA 16.4.2014 dispone, fra l'altro, che il fascicolo informatico "raccolge i documenti (atti, allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo" (cfr. comma 1). Peraltro, secondo le innovazioni introdotte dal succitato D.m. 217 del 2023, l'art. 9 (<i>Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico</i>) del medesimo provvedimento definisce analogamente la disciplina del fascicolo informatico che "contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico" e prevede che "il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della Giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34". Pertanto, essendo obbligo di legge quello della conservazione su supporto informatico ed archivio digitale degli atti e documenti processuali, si assicura la piena sostenibilità dell'intervento precisato nella norma in esame da parte degli uffici giudiziari che vi fronteggeranno attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.</p>
<p><b>In relazione all'articolo 4</b>, si evidenzia che la RT assicura che le modificazioni rientrano fra le modalità ordinarie di digitalizzazione del settore giustizia civile, in ottica di raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e che tali modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Posto che la RT fa riferimento ad eventuali aggiornamenti dei sistemi informativi che verranno eseguiti avvalendosi delle risorse disponibili, sarebbe comunque utile chiarire quali delle operazioni telematiche previste siano già state realizzate, illustrando altresì il grado di avanzamento degli interventi di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.</p>	<p>In relazione all'articolo 4 che modifica alcune disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, sempre per coordinare la normativa delle stesse adeguandola alla disciplina del processo civile a seguito degli interventi in materia di informatica e digitalizzazione, si precisa che come osservato per l'articolo 3, risulta difficoltoso illustrare il grado di avanzamento degli interventi di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio, trattandosi di operazioni che riguardano contemporaneamente sia il settore civile che penale, assicurando tuttavia che gran parte delle attività di digitalizzazione del civile possono ritenersi quasi completate e pertanto si conferma la piena sostenibilità degli interventi di informatizzazione previsti dal presente provvedimento, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.</p>
<p><b>In relazione all'articolo 6</b>, quanto al comma 5, posto che la RT evidenzia che l'abrogazione del comma 3 dell'art. 131 del T.U. sulle spese di giustizia tratta casi residuali e che gli effetti acceleratori della spesa sono già stati scontati</p>	<p>Per quanto riguarda l'articolo 6, comma 5, concernente l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 131 del T.U. sulle spese di giustizia, si ribadisce che le modifiche apportate costituiscono un'esplicazione testuale e</p>

<p>negli anni precedenti in applicazione della sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, andrebbero comunque forniti ulteriori dati e informazioni, evidenziando gli effetti che si sono già registrati.</p>	<p>chiarificatrice della disciplina già vigente a livello di prassi consolidata, risultante a seguito della sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, che ha trasposto gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e le indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro nel successivo comma 4 dell'articolo 131, che elenca le spese anticipate dall'erario, in perfetta aderenza a quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale e senza che vi sia incidenza sulla spesa pubblica neanche per il primo anno, già decorso, di vigenza della riforma né rischio di accelerazione della stessa. Nel confermare la residualità della casistica, si segnala la difficoltà di comunicare dati specifici atteso che le informazioni relative alle spese di giustizia, sia per quanto riguarda quelle prenotate a debito che quelle anticipate, sono fornite globalmente dagli uffici giudiziari e potrebbero essere non distinte per singole voci, motivo per cui l'estrapolazione dei dati richiesti si rivela di complessa interpolazione. Ad ogni modo, si rappresenta l'effetto compensativo determinato dall'estensione del regime dell'articolo 131 del DPR n. 115 del 2002, il quale detta una disciplina di maggior favore per l'erario rispetto all'incertezza normativa attualmente vigente, prevedendo che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammissa al patrocínio la rifusione delle spese di cui al comma 1, disponga, altresì, che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 8-bis, comma 2).</p>
<p><b>In relazione all'articolo 7</b>, posto che la RT assicura che le norme sono dirette a snellire l'attività processuale e procedimentale e ad anticipare o derogare l'applicabilità di norme che possono essere utili per accelerare le fasi del processo, contribuendo all'obiettivo finale di rilievo anche per il raggiungimento dei <i>target</i>, fissati dal PNRR, di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie, sarebbero utili dati aggiornati in merito al grado di conseguimento degli obiettivi.</p>	<p>Con riferimento <b>all'articolo 7</b>, si assicura che le disposizioni transitorie in esso indicate sono dirette a snellire l'attività processuale e procedimentale e ad anticipare o derogare l'applicabilità di norme che possono essere utili per accelerare le fasi del processo, contribuendo al raggiungimento dei target fissati dal PNRR, di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie. Si segnalano, al riguardo, i dati forniti dall'Unità di missione, presso il Ministero della giustizia, per l'attuazione degli interventi del PNRR, la quale ha comunicato che in base l'ultimo rapporto pubblicato dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero, al I semestre 2023 è stata registrata una riduzione dell'arretrato civile pari all'81,3%, presso i Tribunali e pari al 94,4%, presso le Corti d'Appello, rispetto alla baseline del 2019, segnalando un trend favorevole al raggiungimento degli obiettivi entro</p>

	<p>dicembre 2024, termine per il quale l'Italia dovrà raggiungere una riduzione complessiva del 95% dei procedimenti civili arretrati al 31 dicembre 2019. A ciò fa riscontro la riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti civili del 19,2% rispetto al 2019 con effetti positivi, se si considera che entro giugno 2026, i tempi di trattazione dei procedimenti civili dovranno ridursi del 40% rispetto al 2019.</p>
<p>Per quanto concerne l'articolo 8, pur considerando che la RT informa che la completa digitalizzazione degli uffici di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria relativamente al settore della giurisdizione civile troverà attuazione nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia ai sensi della legislazione vigente, compresi eventuali ulteriori interventi di implementazione e aggiornamento che potranno essere garantiti attraverso le risorse finanziarie destinate alla digitalizzazione del settore giustizia, va segnalato quanto riportato nell'ultima Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia presentata in Parlamento. Il documento evidenzia infatti criticità sulle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, rilevando che in relazione alla "strategia (digitale) è necessario però disporre di un consistente programma di investimenti e leve finanziarie, che allo stato non risultano adeguate." 4 La relazione prosegue affermando che "praticamente l'intera riforma della giustizia è totalmente basata sull'introduzione massiva della digitalizzazione dei procedimenti e del processo civile e penale, ma tali significative modifiche sono tutte da apportare "ad invarianza di spesa" come tutte le modifiche richieste per il Codice Civile, il Codice Penale, il Codice di Procedura Civile ed il Codice di Procedura Penale. È evidente che questo enorme impatto sui sistemi e sui processi potrà essere attuato solo in presenza di adeguate coperture finanziarie, allo stato non sufficienti per l'azione di trasformazione digitale della giustizia".</p> <p>D'altra parte, secondo la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR riferita al secondo semestre 2023, l'obiettivo della gestione elettronica di tutti i documenti e del processo civile interamente telematico è stato raggiunto.</p> <p>Sul punto, andrebbero pertanto fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Infine, con riferimento all'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, si assicura che i fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile potranno essere garantiti attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le priorità e i cronoprogrammi predisposti dalla competente articolazione ministeriale.</p>

## ALLEGATO 2

**DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). C. 1752 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto ».*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 31 dicembre 2023 con le seguenti: di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aggiungere dopo le parole: stato di avanzamento le seguenti: e dei pagamenti;*

*b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: assicurino il conseguimento con le seguenti: contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento e dopo le parole: degli obiettivi, aggiungere le seguenti: nei tempi;*

*c) al comma 2, secondo periodo: sostituire le parole da: rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma fino alla fine del periodo con le seguenti: nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni.*

*d) al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: In caso di inutile*

*decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge.*

*e) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei soggetti attuatori inadempienti aggiungere le seguenti: e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali;*

*f) al comma 4, sostituire la parola: trasmessi con le seguenti: resi disponibili.*

*\* 2.2. (Nuova formulazione) Ubaldo Paganò, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Curti.*

*\* 2.3. (Nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini.*

*\* 2.4. (Nuova formulazione) Cannizzaro, D'Attis.*

*\* 2.7. (Nuova formulazione) Grimaldi, Zaratti.*

*\* 2.8. (Nuova formulazione) Steger, Manes.*

*\* 2.9. (Nuova formulazione) D'Attis, Cannizzaro.*

*\* 2.11. (Nuova formulazione) Ruffino, Castiglione.*

*\* 2.12. (Nuova formulazione) Roggiani, Malvasi.*